

R.G. P.U. 152/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SALERNO

Terza Sezione Civile

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Rosaria Giugliano	Presidente
dott.ssa Maria Carolina De Pasquale	Giudice
dott.ssa Enza Faracchio	Giudice relatore ed estensore

pronuncia la seguente

SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Nei confronti di:

_____ , nato _____ in _____ _____ ed
ivi residente _____ , rappresentato e difeso dall'avv. _____ (C.F. _____);
_____ parte debitrice ricorrente

Esponendo le seguenti

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. DEL RICORSO

Con ricorso depositato in data 2.9.2025 ai sensi dell'art. 268 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCII) _____ ha rappresentato la propria situazione di sovraindebitamento e, allegata la relazione dell'OCC, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

Il ricorrente, in particolare, ha esposto di essere proprietario di due immobili, di valore complessivo pari a € 228.880,00, di essere dipendente a tempo indeterminato della _____ e di percepire un reddito mensile netto di circa € 2.253,00, compresa la pensione di reversibilità della moglie, pari ad € 693,00, e del reddito da locazione immobiliare di € 600,00.

2. DELLA FISSAZIONE D'UDIENZA



Letto il disposto dell'art. 40 comma 6 CCII, si ritiene di non fissare alcuna udienza per la convocazione delle parti.

Il richiamato comma, infatti, prevede la notifica del ricorso e del decreto di convocazione al debitore solo in caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di vigilanza sull'impresa o dal Pubblico Ministero.

Nel caso di specie il ricorso è stato proposto dalla parte debitrice stessa e, quindi, alla luce di quanto esposto risulta superfluo fissare udienza atteso che l'unico legittimo contraddittore, individuato come destinatario della notifica ex art. 40 comma 6 CCII, sarebbe la stessa parte istante.

3. DELLA COMPETENZA

In primo luogo, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale atteso che risiede _____, Comune ricadente nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.

4. DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA

L'art. 65, comma 2, CCII in generale stabilisce che per le procedure di composizione della crisi o la liquidazione dei "sovraindebitati" si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III del Codice.

In base all'art. 39 CCII il debitore istante deve depositare i seguenti documenti: a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie; b) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata; c) le dichiarazioni IRAP; d) le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi; e) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; f) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata; g), uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; h) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; i) l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; l) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto; m) l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti; n) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.

L'art. 269 CCII, con specifico riferimento alla domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore, stabilisce, poi, che deve essere allegata una relazione dell'OCC che esponga una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata in uno alla domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, contenente anche l'attestazione in merito alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

Nel caso di specie, a corredo della relazione risulta depositata la seguente documentazione:



- a. carta d'identità e codice fiscale sovra indebitato;
- b. composizione nucleo familiare e autocertificazione stato di famiglia e residenza;
- c. Visura catasto fabbricati per soggetto della provincia di _____ ;
- d. Visura PRA di Salerno
- e. elenco beni immobili;
- f. estratti conto corrente _____ anno: 2024/2025 ; conto corrente _____ anno 2024/2025;
- g. elenco sommario della debitoria (_____ per due mutui fondiari; debiti per risarcimento danni nei confronti di condomini e condominio _____ ; competenze dovute a professionisti e spese legali ed accessorie);
- h. estratti di ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione Dir.Prov. di _____ ;
- i. dichiarazione dei redditi Mod.730 anni 2021/2022/2023;
- j. atto di compravendita del 21/04/2010 per l'acquisto di immobile situato nel comune di _____
- k. atto di compravendita del 09/12/2013 per l'acquisto di immobile situato nel comune di _____
- l. Contratto di mutuo fondiario del 21/04/2010 ,n.370-353661, creditore
- m. Contratto di mutuo fondiario del 21/03/2014 ,n.421-934461, creditore
- n. Precisazione del credito da parte della _____ alla data del 07/02/2025 , in riferimento ai contratti di mutui: n.370-353661 del 21/03/2014 e n.421-934464 del 21/04/2010
- o. Atto di successione

Inoltre, per ricostruire la situazione economico e patrimoniale sono state depositate dal debitore ed allegate alla relazione:



Copia della Comunicazione obbligatoria UNILAV del 04/05/2020 ;

Elenco dei creditori con le somme dovute;

Elenco spese correnti autocertificato dal ricorrente;

Copia sentenza n. _____ del 12/08/2022 nella causa civile 1° grado R.G. 30000771/2012

Copia sentenza Corte d'appello di Salerno _____ del 08/01/2024 nella causa civile n.941/2022

R.G. avverso sentenza _____ per risarcimento danni.

Copia sentenza causa civile n. _____ , del 01/06/2024.

Copia sentenza causa penale n. _____ del 17/07/2023

Copia sentenza Corte d'Appello Sezione penale n. _____ del 16/05/2024

Copia sentenza Corte Suprema Cassazione n. _____ per ricorso in cassazione

Tale documentazione è nel suo complesso completa ed attendibile e, quindi, idonea a ritenere assolti gli oneri di allegazione documentale previsti dall'art. 39 CCII.

5. LA RELAZIONE DELL'OCC.

a. Valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata

L'OCC ha rappresentato che il ricorrente ha fornito tutta la documentazione al fine di consentire la ricostruzione completa della situazione economica e patrimoniale dello stesso, giungendo ad esprimere una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata.

b. Situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore

è dipendente a tempo indeterminato della _____, con qualifica di operaio e mansioni di addetto al taglio di cravatte.

Dalle verifiche svolte dall'OCC è emersa la seguente situazione reddituale del ricorrente nell'ultimo triennio:

Anno	Dichiarazione	Reddito complessivo lordo annuale	Imposta lorda	Reddito netto annuale	Reddito netto da locazione immobile	Reddito mensile
2023	Mod.730 2024	21.257	4.909	16.348	5.400	1.812
2022	Mod.730 2023	20.061	4.610	15.451	5.400	1.739
2021	Mod.730 2022	15.992	3.604	12.388	5.400	1.482

Il ricorrente, poi, è intestatario dei seguenti beni immobili, tutti gravati da iscrizione ipotecaria per due mutui:



	Natura	Ubicazione immobile	Cat. Catastale	% diritto	Foglio	Part.	Rendita catastale	Valore di stima	Valore OMI minimo	Valore OMI Massimo
1	Immobile		A/2	100	14	258	402,84	93.845	550	820
2	Immobile		A/7	75	4	1153	413,17	126.365	890	1100
3	Immobile		C/6	75	4	1153	34,24	8.670	440	580
Totale								228.880		

La stima indicata è stata ricavata dall'OCC applicando i valori medi rilevati dall'OMI nell'ultimo semestre del 2024.

Il ricorrente è, altresì, intestatario dell'autovettura immatricolata nel 2010 e oggetto di tre fermi amministrativi e di due conti correnti con giacenze al 30.6.2025 di valore inferiore agli € 1.000,00.

I debiti del ricorrente consistono in due mutui con iscrizione di ipoteca contratti con la Bank – uno del 2014 per l'acquisto di un immobile ubicato nel e uno del 2010 per l'acquisto di due immobili ubicati nel – regolarmente onorati fino all'agosto del 2024, in condanne giudiziali per vertenze di carattere condominiale concluse nel 2024 e in limitate pendenze erariali e condominiali.

Nello specifico, dalle verifiche svolte dall'OCC, la situazione debitoria del ricorrente risulta essere la seguente:

Elenco dei creditori	Debito residuo	Titolo di prelazione	Prededuzione	Privilegiato	Chirografario
	151.077	Ipoteca I grado		151.077	
	39.596	Ipoteca II grado		39.596	
	498	Imposte /Privilegio		449	49
	1.625	Imposte/Privilegio		1.625	
	2.623	Quote condominiali ordinarie/straordinarie		2.623	
	5.772	Pignoramento c/o terzi		5.772	
	508	Tributi TARI		508	
	6.285	Risarcimento danni/spese di giudizio		6.285	
	8.308	Risarcimento danni/spese di lite		8.308	
	21.393	Risarcimento danni/Spese di giudizio		21.393	
	778	PeriziaCTU Onorario/spese		778	
Totale	238.463			238.414	49



La debitoria complessiva del ricorrente è, quindi, pari a € 238.414,00.

c. Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni

Dalla ricostruzione operata dall'OCC sulla base delle dichiarazioni del ricorrente emerge che le cause dell'indebitamento sono riconducibili ai due mutui ipotecari contratti nel 2010 e nel 2014, le cui rate sono state regolarmente pagate fino all'agosto 2024, e all'esito dei contenziosi condominiali promossi nei confronti di _____, definiti nel 2024, in cui lo stesso è risultato soccombente.

Dalla descrizione dell'origine dell'indebitamento, si ricava che il ricorrente non ha contratto incautamente i mutui e che la crisi è sopravvenuta quando agli impegni relativi alle rate di mutuo si sono aggiunti i debiti relativi alle varie condanne giudiziali riportate.

d. Attestazione sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori

L'OCC ha attestato la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori mediante quota parte dello stipendio, al netto delle spese mensili, comprensiva di tredicesima percepita e mediante la vendita degli immobili di cui è titolare il debitore.

6. VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DELLA APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.

Con riferimento al presupposto soggettivo, il debitore deve essere qualificabile come consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo o start-up innovativa o ancora come ogni eventuale tipo debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Con riferimento al presupposto oggettivo, deve sussistere lo stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2 lettera c) CCII, che fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza, come definiti dalle lettere a) e b) del medesimo art. 2.

Tutto ciò esposto, dall'esame della relazione dell'OCC e dalla documentazione allegata, è possibile affermare la sussistenza dei presupposti soggettivo e oggettivo per l'accesso alla procedura.

Con riguardo al presupposto soggettivo, il ricorrente è un lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato e ha contratto i suoi debiti per ragioni completamente estranee all'attività professionale svolta.

Con riguardo al presupposto oggettivo può affermarsi che il reddito mensile del ricorrente, pur avendo consentito il regolare pagamento della quasi totalità dei finanziamenti contratti fino al 2024, con il sopraggiungere degli altri debiti riferibili alle condanne giudiziali e agli obblighi di ristrutturazione del



terrazzo esclusivo, non è sufficiente a sostenere il regolare pagamento dei debiti, con necessità di liquidare gli immobili.

Tale situazione integra una condizione di sovraindebitamento del ricorrente legittimante l'apertura della procedura invocata.

7. REDDITO DA LASCIARE NELLA DISPONIBILITÀ DEL RICORRENTE

è vedovo dal 2015 e vive con il figlio minore di 16 anni,

Come già rappresentato *supra*, il ricorrente gode di redditi da stipendio, reversibilità e locazione di circa € 2.500,00 mensili, senza considerare la trattenuta sullo stipendio, da non operare all'esito della apertura della procedura concorsuale.

Il ricorrente ha affermato di necessitare per il sostentamento familiare della somma di € 1.736,00.

Tale importo va rideterminato in € 1.600,00 in misura maggiormente prossima all'importo risultante dal criterio di calcolo di cui all'art. 68 CCII (assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159).

Il Liquidatore, quindi, potrà incamerare direttamente i proventi della locazione pari a € 600,00 mensili e la somma di € 300,00 mensili da parte del datore di lavoro.

Fermo tale importo da ritenersi quale somma minima da versare, il ricorrente dovrà rimettere sul conto della procedura eventuali maggiori somme ove gli emolumenti percepiti superino l'importo di € 2.500,00 mensili, salva la tredicesima.

8. NOMINA DEL LIQUIDATORE

Sussistono le condizioni per confermare come liquidatore il gestore nominato dall'OCC che ha curato la relazione allegata al ricorso.

Vista la nomina del gestore quale liquidatore, si rammenta che in base all'art. 275 comma 3 CCII, all'esito del completamento del programma di liquidazione e dell'approvazione del rendiconto, si procederà alla liquidazione del compenso dell'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e il compenso sarà determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202.

P.Q.M.

1. **DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione controllata di _____, nato il _____ in _____ ed ivi residente _____ ;
2. **NOMINA** quale Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Enza Faracchio;
3. **NOMINA** liquidatore della procedura la dott.ssa Giuseppina Negoziante, nata a Salerno in data 19.9.1961, C.F. NGZGPP61P59H703T, con studio in Salerno alla via Matteo Rossi (pec negozianteg@legalmail.it, in qualità di Gestore della crisi, nominato in data 10.1.2025 dall'O.C.C. O.D.C.E.C. di Salerno;



4. **AUTORIZZA**, ai sensi dell'art. 49, comma terzo, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti; e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice;
5. **AUTORIZZA**, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
6. **DISPONE** che: a) tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposito in PCT il portale www.falldoweb.it; c) il liquidatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;
7. **ORDINA** la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
8. **ORDINA** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
9. **ORDINA** la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
10. **DISPONE** ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
11. **DISPONE**, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali la sentenza va notificata ai sensi dell'articolo 270, comma 4, precisando che il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni;
12. **DETERMINA**, allo stato e salvo ogni miglior approfondimento del G.D., in € 1.600,00 la somma lasciare nella disponibilità del debitore per il sostentamento del debitore e della famiglia;
13. **DISPONE** che il Liquidatore richieda la corresponsione diretta della somma di € 300,00 mensili da parte del datore di lavoro e acquisisca i frutti da locazione dell'immobile sito _____ di € 600,00 mensili;



14. **DISPONE** che non venga più operata la trattenuta del quinto sullo stipendio di LIBROIA ALFREDO;
15. **DISPONE** che il sovraindebitato rimetta sul conto della procedura eventuali maggiori somme ove gli emolumenti percepiti superino l'importo di € 2.500,00 mensili;
16. **INVITA** il Liquidatore a verificare annualmente (a dicembre di ciascun anno) se il sovraindebitato abbia percepito emolumenti maggiori alla soglia massima prevista di € 2.500,00 mensili;
17. **INVITA** il Liquidatore a verificare con cadenza semestrale la congruità dell'importo, soprattutto con riferimento all'attualità degli obblighi di mantenimento allegati da parte ricorrente;
18. **ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
19. **AVVISA** i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e, quindi, come non pervenute;
20. **AVVISA** i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
21. **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completi l'inventario dei beni del debitore, rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione e depositi lo stesso, ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato, precisando che si applica l'art. 213, commi 2, 3 e 4, CCII;
22. **INVITA** il liquidatore a verificare: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni; - il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
23. **INVITA** il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza;
24. **ORDINA** al liquidatore di riferire al Giudice Delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
25. **AUTORIZZA** il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D, concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;



26. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
27. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia inserita nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
28. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, la sentenza sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese;
29. **DISPONE** che, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, il liquidatore comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;
30. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
31. **DISPONE**, ai sensi dell'art. 40 comma 3, che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della Cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
32. **DISPONE** che la presente sentenza venga comunicata a cura della Cancelleria al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC.

Li, 27/02/2026

Il Giudice Relatore ed Estensore

dott.ssa Enza Faracchio

Il Presidente

dott.ssa Maria Rosaria Giugliano

